



Diritto & Fisco



Bozze di provvedimento e di circolare poste in consultazione dall'Agenzia delle entrate

Patent box in tempi lunghi Sei mesi in più per predisporre la documentazione

Come si inviano i contributi e su cosa

Il nuovo Patent box	Si tratta di un regime che consente di beneficiare di una deduzione fiscale maggiorata del 110% relativa alle spese sostenute per la ricerca e lo sviluppo di alcune specifiche tipologie di beni immateriali impiegati nelle attività d'impresa.
In consultazione	Le Entrate hanno posto in consultazione la bozza di circolare con i chiarimenti sul nuovo regime e uno schema di provvedimento contenente alcune modifiche rispetto al precedente (del 15 febbraio 2022).
I termini	I soggetti interessati hanno tempo fino al 3 febbraio 2023 per inviare le proprie osservazioni e proposte di modifica o integrazione.
Come si inviano i contributi	I contributi vanno inviati alla casella di posta elettronica dc.gci.settorecontrollo@agenziaentrate.it , seguendo questo schema: indicazione della tematica, del paragrafo della circolare, esposizione dell'osservazione o del contributo e delle relative finalità.
Obiettivi	Scopo della consultazione è permettere alle Entrate di valutare un eventuale recepimento dei contributi trasmessi nella versione definitiva della circolare

DI ROSA BIANCOLLI
E FRANCESCO SPURIO

Sei mesi in più per predisporre la documentazione per usufruire della nuova agevolazione Patent Box relativa ai beni immateriali.

Questa è una delle novità più importanti delle modifiche al provvedimento del 15 febbraio 2022 pubblicato dall'Agenzia delle entrate in consultazione fino al prossimo 3 febbraio prossimo, insieme alla bozza di circolare, al fine di raccogliere osservazioni e proposte di modifica o integrazione.

La modifica al provvedimento prevede che per il primo periodo d'imposta di applicazione del nuovo regime Patent box la firma elettronica con marca temporale possa essere apposta entro 6 mesi dalla data di presentazione della dichiarazione dei redditi.

Ma non si tratta dell'unica modifica sostanziale relativa alla documentazione, utile a evitare l'applicazione delle sanzioni in caso di veri-

fica, che ai sensi del provvedimento deve essere firmata dal legale rappresentante del contribuente o da un suo delegato mediante firma elettronica con marca temporale.

L'assenza della firma elettronica o della marca temporale nella precedente versione del provvedimento comportava il recupero integrale dell'agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni mentre adesso porta alla non applicazione dell'esimente sanzionatoria, con conseguente irrogazione della sanzione prevista dall'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 471 in caso di recupero a tassazione in tutto o in parte della maggiorazione dedotta. Difatti la predisposizione della documentazione idonea, con apposizione della firma elettronica con marca temporale, rappresenta "adesso" condizione necessaria per la disapplicazione delle sanzioni e non per la fruizione dell'agevolazione.

La circolare chiarisce che

la predisposizione della documentazione non costituisce condizione essenziale per l'adesione al nuovo regime Patent box e per il godimento del beneficio ma rappresenta una facoltà del contribuente finalizzata a consentire di avvalersi dell'esimente sanzionatoria in caso di contestazione da parte dell'amministrazione finanziaria. Tuttavia se il contribuente aderisce al regime degli oneri documentali e, in fase di controllo, risulta impossibile verificare la correttezza della quantificazione del beneficio, in ragione della completa assenza di ogni tipologia di documentazione a supporto del beneficio fiscale goduto dal contribuente, la conseguenza è rappresentata dal recupero integrale dell'agevolazione, con conseguente applicazione degli interessi e irrogazione di sanzioni. In relazione sempre alla documentazione idonea viene chiarito la stessa non ha rilievo per quanto riguarda controlli relativi al credito d'imposta ricerca e sviluppo.

sono riguardare le medesime spese agevolabili.

Tale decisione è motivata dal fatto che l'articolo 6 comma fa esclusivo riferimento alle ipotesi di rettifica della maggiorazione determinata dai soggetti indicati al comma 1 del medesimo articolo, vale a dire i soggetti che abbiano optato per il nuovo regime Patent Box e non menziona i soggetti che usufruiscono del credito ricerca e sviluppo.

Importanti chiarimenti vengono inoltre forniti in tema di regime transitorio e di possibilità di presentare istanze di interpello. Fermo restando che non è più possibile esercitare l'opzione per il vecchio regime anche con riguardo a beni immateriali che presentano un vincolo di complementarietà rispetto a quelli per i quali sia stata già esercitata un'opzione in vigore del precedente regime non sussiste alcuna preclusione alla possibilità di esercitare l'opzione per il nuovo regime per tali beni.

In relazione alla possibilità di presentare interpello viene chiarito che non posso-

no essere presentate istanze relative: alla qualificazione degli investimenti effettuati come attività di ricerca e sviluppo, di innovazione tecnologica o di design e innovazione estetica;

definizione di beni immateriali agevolabili; riconducibilità di un determinato bene al novero di quelli ammissibili; individuazione del momento a partire dal quale i beni immateriali agevolabili si considerano giuridicamente tutelabili.

Infine viene chiarito che se un'immobilizzazione immateriale agevolabile ottiene un titolo di privativa industriale nel 2021, primo anno di applicazione del nuovo regime, si applica il meccanismo premiale di recupero dei costi si può applicare a partire dal 2013 (ottavo periodo d'imposta precedente).

© Riproduzione riservata

ISTANZE VIA CONSAP ENTRO IL 28/2

Polizze vita a rimborso

Dal 1° dicembre 2022 al 28 febbraio 2023 è possibile presentare, esclusivamente attraverso il Portale Unico della Consap, la richiesta di rimborso parziale (è già stato stabilito che il rimborso massimo sarà del 50%) delle polizze assicurative vita prescritte per le quali siano soddisfatte tutte le condizioni. Vale a dire: a) evento (morte/vita dell'assicurato) o scadenza della polizza, che hanno determinato il diritto a riscuotere il capitale assicurato, intervenuto successivamente alla data del 1° gennaio 2006; b) prescrizione del predetto diritto intervenuta entro il 19 ottobre 2012; c) rifiuto della prestazione assicurativa da parte dell'intermediario per intervenuta prescrizione e conseguente trasferimento dell'importo della polizza al Fondo; d) non aver ricevuto alcun importo, anche parziale, nell'ambito dei precedenti avvisi di presentazione delle domande di rimborso.

Negli anni il governo ha concesso sette possibilità agli aventi diritto di chiedere il rimborso delle somme alla Consap, rimborso che avveniva in base ad una percentuale stabilita in base all'importo massimo messo a disposizione dal Governo e al totale dei rimborsi richiesti. Il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, grazie ad un ulteriore stanziamento di risorse a valere sul fondo "Iniziativa a vantaggio dei consumatori", con l'avviso del 21/11/2022 ha aperto ora l'ottava finestra per la presentazione delle richieste di rimborso.

Daniele Bussola

© Riproduzione riservata

I due documenti
su www.italiaoggi.it/documenti-italiaoggi

